



Circolare Speciale **67/2020** pagine: 10

## Bonus fiscale per spese pubblicitarie 2020

*Dal 2018 è stato istituito un credito d'imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.*

*Per beneficiare dell'agevolazione è necessario che l'ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell'1% l'importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d'informazione nell'anno precedente.*

*In generale, il credito d'imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati ed è concesso nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis".*

*Il decreto Rilancio ha previsto, per il solo anno 2020, che il credito d'imposta sia concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, sempre nel rispetto dei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis".*

*Pertanto, per gli investimenti effettuati nel 2020, è venuto meno il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario rispetto all'investimento dell'anno precedente, quale requisito per l'accesso all'agevolazione.*

*Il beneficio è stato esteso anche agli investimenti sulle emittenti televisive nazionali, analogiche o digitali, non partecipe dallo Stato.*

*È stata, inoltre, prevista una nuova finestra temporale per l'invio delle comunicazioni (prenotazioni) per l'accesso al credito d'imposta, dal 1.09 al 30.09.2020. Restano comunque valide le prenotazioni presentate nel mese di marzo 2020, ossia entro la scadenza a regime, per le quali il calcolo per la determinazione del credito d'imposta sarà automaticamente effettuato sulla base delle intervenute disposizioni normative relative all'anno 2020.*

*Pertanto, chi vorrà ampliare i propri investimenti pubblicitari per utilizzare appieno le più favorevoli condizioni stabilite per il 2020 potrà "sostituire" la prenotazione già inviata a marzo con una nuova, sempre nel periodo dal 1.09 al 30.09.2020. Il sistema, il modello telematico, e le relative istruzioni sono stati opportunamente adeguati alle nuove disposizioni.*

# BONUS FISCALE PER SPESE PUBBLICITARIE

Art. 1, c. 160, lett. b) L. 28.12.15, n. 208 - Art. 1 L. 26.10.16, n. 198 - Art. 4 D.L. 16.10.17, n. 148, conv. L. 4.12.17, n. 172 - Art. 1, c. 762 L. 30.12.18, n. 145  
 Art. 57-bis D.L. 24.04.17, n. 50, conv. in L. 21.06.17, n. 96 - Art. 3-bis D.L. 28.06.19, n. 59 - conv. L. 8.08.19, n. 81 - Art. 98 D.L. 17.03.20, n. 18, conv. L. 24.04.20, n. 27  
 Art. 186 D.L. 19.05.20, n. 34 - Comun. P.C.M. 24.11.17 - D.P.C.M. 16.05.18, n. 90 - D.P.C.M. 18.03.20 - Provv. P.C.M. 31.07.18  
 Parere Cons. Stato 11.05.18, prot. 01255 - Interp. Ag. Entrate 18.10.18, n. 38 - Comun. PCM 21.11.18 - Comun. PCM 26.11.18  
 Provv. Dip. informaz. ed editoria 11.04.19 - Ris. Ag. Entrate 8.04.19, n. 41/E - Provv. Ag. Entrate 30.01.19

L'art. 57-bis D.L. 50/2017 ha previsto un credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali a favore di imprese e lavoratori autonomi. Il Provvedimento Dipartimento Informazione ed Editoria 18.03.2020 ha approvato l'elenco dei beneficiari e la misura definitiva del bonus spettante per il 2019, consultabile sul sito Internet [www.informazioneeditoria.gov.it](http://www.informazioneeditoria.gov.it). Il provvedimento ha inoltre precisato che la somma indicata per ciascun beneficiario costituisce l'importo massimo fruibile, nel rispetto dei limiti fissati dagli aiuti de minimis e che il credito d'imposta può essere fruito mediante compensazione, attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, dal 5° giorno lavorativo successivo alla sua pubblicazione. L'art. 98 D.L. 18/2020 ha previsto, per l'anno 2020, che il credito d'imposta è pari al 30% degli investimenti effettuati (e non di quelli incrementali), prorogando inoltre al 30.09.2020 il termine per la presentazione della comunicazione di accesso all'agevolazione. Infine, l'art. 186 D.L. 34/2020 ha elevato la misura del credito, per l'anno 2020, dal 30% al 50%.

## SCHEMA DI SINTESI

<b>AMBITO APPLICATIVO</b>	⇒ Beneficiari	⇒ Imprese di qualsiasi natura giuridica, lavoratori autonomi ed enti non commerciali.
	⇒ Oggetto	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'agevolazione si sostanzia in un credito d'imposta connesso alle spese in <b>campagne pubblicitarie</b> effettuate tramite:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>.. stampa periodica/quotidiana <b>anche online</b>;</li> <li>.. emittenti televisive; .. emittenti radiofoniche locali e nazionali. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span> Analogiche o digitali.</li> </ul> </li> </ul>
	⇒ Investimenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per avere diritto al credito d'imposta è <b>necessaria la sussistenza</b> di un "investimento incrementale", ossia del fatto che l'investimento effettuato sia superiore <b>almeno dell'1%</b> agli analoghi investimenti effettuati sui medesimi mezzi di informazione <b>nell'anno precedente</b>.</li> <li>L'incremento è riferito al complesso degli investimenti effettuati.</li> </ul> <p>⇒ Per l'anno 2020 il credito d'imposta è calcolato sugli <b>investimenti effettuati</b> (e non su quelli incrementali).</p>
<b>BONUS FISCALE</b>	⇒ Natura	⇒ Il bonus fiscale investimenti pubblicitari è riconosciuto sotto forma di <b>credito d'imposta</b> .
	⇒ Importo	<p>⇒ A decorrere <b>dall'anno 2019</b> il credito d'imposta è concesso nella misura unica del <b>75% del valore incrementale degli investimenti effettuati</b>.</p> <p>⇒ Limitatamente <b>all'anno 2020</b>, il credito d'imposta è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti contemplati dalla disciplina generale, nella misura unica del <b>50% del valore degli investimenti effettuati</b>.</p> <p>⇒ Nel limite massimo di spesa stabilito.</p>
<b>LIMITE</b>	<p>⇒ Il credito d'imposta è concesso ai sensi e nei limiti dei regimi degli <b>aiuti de minimis</b> disciplinati dai Regolamenti UE (regime generale Reg n. 1407/2013):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.. per la generalità delle <b>imprese</b> il massimale è pari a <b>€ 200.000</b>;</li> <li>.. per il settore dell'<b>autotrasporto</b> il massimale è pari a <b>€ 100.000</b>.</li> </ul>	⇒ Tali massimali, secondo la disciplina dei Regolamenti europei, comprendono ogni aiuto individuale di cui il soggetto fruisca nell'esercizio in corso e nei 2 esercizi finanziari precedenti.
<b>UTILIZZO</b>	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente <b>in compensazione tramite il modello F24, a decorrere dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di ammissione sui relativi siti Internet, nella misura ivi indicata</b>.</li> <li>Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta il modello F24 deve essere presentato esclusivamente <b>tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto del modello F24</b> (codice tributo 6900).</li> <li>Il medesimo <b>modello F24</b> è altresì <b>scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante</b>.</li> </ul>
	⇒	<p>Il credito d'imposta è indicato<sup>(1)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.. <b>nella dichiarazione dei redditi</b> relativa ai <b>periodi di imposta di maturazione del credito</b> a seguito degli investimenti effettuati;</li> <li>.. nelle dichiarazioni dei redditi relative ai <b>periodi d'imposta successivi</b> fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.</li> </ul>

Nota<sup>(1)</sup>

I soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare indicano il credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12 dell'anno di maturazione del credito, con riferimento agli investimenti effettuati nell'anno solare.

## INCENTIVO FISCALE INVESTIMENTI PUBBLICITARI

### AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

- I beneficiari possono essere:
  - .. imprese;
  - .. lavoratori autonomi;
  - .. enti non commerciali.
- Indipendentemente da natura giuridica assunta, dimensioni aziendali e regime contabile adottato.

### AMBITO OGGETTIVO

- Il riconoscimento del credito d'imposta è connesso agli investimenti in campagne pubblicitarie su:
  - .. stampa **quotidiana e periodica, anche on line**;
  - .. **emittenti televisive e radiofoniche** locali, analogiche o digitali.
- Deve trattarsi di investimenti incrementali, il cui valore deve superare almeno dell'**1%** quello relativo agli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione **nell'anno precedente**.

Il beneficio è stato esteso anche agli investimenti sulle emittenti televisive nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

L'incremento percentuale è riferito al complesso degli investimenti effettuati, rispetto all'anno precedente, sui mezzi di informazione.

- **Investimenti incrementali**
    - Il Consiglio di Stato ha escluso dall'agevolazione le imprese che non hanno sostenuto costi pubblicitari agevolabili sui medesimi mezzi di informazione nell'anno precedente, comprese le aziende di nuova costituzione, in quanto manca il termine di raffronto.
- Parere Cons. Stato prot. 01255/2018

### AGEVOLAZIONE

- **Misura**
    - Il credito d'imposta è pari al **75%** del valore incrementale degli investimenti effettuati;
  - **Limite**
    - Il credito d'imposta è concesso a ciascun soggetto nel limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente stanziato, che costituisce tetto di spesa.
    - Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante.
  - **Utilizzo**
    - Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, dopo la realizzazione dell'investimento incrementale nella misura indicata dal provvedimento di attribuzione.
- Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24, deve essere presentato esclusivamente **tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**, pena lo scarto del modello F24.
  - Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo spettante.

### INVESTIMENTI AMMISSIBILI

- Sono ammissibili al credito d'imposta gli investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati **esclusivamente** su **giornali** quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale nazionali e locali, ovvero nell'ambito della programmazione di **emittenti televisive e radiofoniche** locali, analogiche o digitali.
- **Spese escluse**
  - Sono escluse dal credito d'imposta le spese sostenute per l'acquisto di **spazi** nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia, nonché quelle per la trasmissione o per l'acquisto di **spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali** relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo.
  - Ai soli fini dell'attribuzione del credito d'imposta, le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili **al netto delle spese accessorie**, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se a esso funzionale o connesso.

#### Imprese editrici

In ogni caso gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale, ai sensi dell'art. 5 L. 8.02.1948, n. 47, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all'art. 1, c. 6, lett. a), n. 5 L. 31.07.1997, n. 249 e dotate, in ogni caso, della figura del **direttore responsabile**.

## CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

- **Sostenimento della spesa**
  - Le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale previste dall'art. 109 Tuir.
  - L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva.
  
- **Regolarità del soggetto**
  - Qualora il credito d'imposta richiesto sia **superiore alla soglia di € 150.000** e richieda, pertanto, ai fini della liquidazione, l'accertamento preventivo di regolarità presso la Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell'Interno, il richiedente potrà beneficiare del credito richiesto a condizione che sia iscritto (o abbia inoltrato alla Prefettura competente la richiesta di iscrizione) agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa art. 1, c. 52 L. 190/2012.
  - A questo fine le attività svolte dai soggetti richiedenti il beneficio si considerano comunque equiparate a quelle indicate dall'art. 1, c. 53 L. 190/2012.
 

- In tal senso, il richiedente è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:
      - .. di essere iscritto negli **elenchi dei fornitori**, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (per le categorie di operatori economici ivi previste);
      - .. di aver indicato nel riquadro "Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia" i **codici fiscali** di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia.
    - Tale dichiarazione sostitutiva è resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, apponendo la firma nell'apposito riquadro del modello, ed è resa sia nella "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" sia nella "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati".
  
- **Divieto di cumulabilità**
  - **Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione** prevista dalla normativa nazionale, regionale o europea, **salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità con le agevolazioni stesse.**

## DOMANDA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO

## MODELLO

- Il modello è utilizzato per presentare:
  - .. "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta";
    - La comunicazione prevista (art. 5, c. 1 D.P.C.M. 16.05.2018, n. 90), contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato, deve essere presentata per poter beneficiare del credito d'imposta.
  - .. "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati".
    - La dichiarazione è resa per dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, **sono stati effettivamente realizzati** nell'anno agevolato e che gli stessi **soddisfano i requisiti** di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 90/2018.

## MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

- La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva sono presentate, **esclusivamente in via telematica**, al Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, con le seguenti modalità:
  - .. direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
  - .. tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario;
  - .. tramite gli intermediari abilitati.
- La presentazione è effettuata mediante i servizi resi disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, cui si può accedere mediante l'identità **SPID** oppure mediante le credenziali **Entratel** o **Fisconline**, rilasciate dall'Agenzia delle Entrate, oppure mediante la Carta Nazionale dei Servizi.

La comunicazione/dichiarazione sostitutiva si considera presentata nel giorno in cui i servizi telematici ricevono i dati. La prova della presentazione è data dall'attestazione rilasciata dai servizi telematici.

### Intermediari abilitati

- In caso di presentazione telematica tramite i soggetti incaricati sopra indicati (intermediari abilitati e società del gruppo), questi ultimi devono consegnare al contribuente, all'atto della ricezione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva, **l'impegno a presentarla** in via telematica. La data dell'impegno, la sottoscrizione del soggetto incaricato e l'indicazione del suo codice fiscale vanno riportati nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica".
- Il soggetto incaricato è tenuto, altresì, a **conservare l'originale** della comunicazione/dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal richiedente, unitamente alla copia del documento d'identità dello stesso.
- Il soggetto incaricato è tenuto a consegnare al richiedente una copia della comunicazione/dichiarazione sostitutiva presentata e dell'attestazione che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

## TERMINI DI PRESENTAZIONE

- La **comunicazione per l'accesso al credito d'imposta** è presentata **dal 1 al 31.03 di ciascun anno**.
- La **dichiarazione sostitutiva** relativa agli investimenti effettuati è presentata **dal 1 al 31.01 dell'anno successivo**.

### 2020

- Per l'anno 2020 la comunicazione telematica di accesso al credito d'imposta è presentata nel periodo compreso **tra il 1.09 ed il 30.09.2020**.
- Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso **tra il 1 e il 31.03.2020 restano comunque valide** e il relativo credito d'imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà rideterminato con i nuovi criteri previsti per l'anno 2020.

## MOMENTO DI FRUIZIONE

- Per la generalità dei soggetti ammessi il credito d'imposta può essere fruito - mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate - **a decorrere dal 5° giorno lavorativo** successivo alla pubblicazione del provvedimento di ammissione sui siti Internet: [www.informazioneeditoria.gov.it](http://www.informazioneeditoria.gov.it) e [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

**Per i soggetti ammessi alla fruizione di un credito superiore a € 150.000,00** - fatta salva l'ipotesi che il soggetto abbia dichiarato di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, c. 52 L. 190/2012) il credito d'imposta può essere fruito - mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate - a decorrere dal 5° giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione che sarà trasmessa a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, in esito alla procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia e, quindi, dopo il rilascio dell'informazione antimafia liberatoria ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 92 D. Lgs. 159/2011.

Tavola



Modello per la comunicazione



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria

## COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI

(Art. 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;  
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90)

<b>TIPO DI COMUNICAZIONE</b>	Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta <input checked="" type="checkbox"/>		Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati <input type="checkbox"/>		
<b>SOGETTO BENEFICIARIO</b>	Codice Fiscale 0 0 1 2 3 4 5 0 7 8 9			Dimensione/tipologia 1	
	Posta elettronica certificata rossi@pec.it				
<b>Persone fisiche</b>	Cognome		Nome		
	Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita		Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Provincia (sigla)	
<b>Soggetti diversi dalle persone fisiche</b>	Denominazione o ragione sociale Rossi Mario S.r.l.			Natura giuridica 2	
<b>RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE</b>	Codice fiscale del firmatario R S S M R A 8 0 A 0 1 F 2 0 5 X			Codice carica 1	
	Codice fiscale società				
	Cognome Rossi		Nome Mario		
	Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita Milano		Sesso M/F M <input checked="" type="checkbox"/> Provincia (sigla) MI	
<b>RINUNCIA TOTALE ALLA PRECEDENTE RICHIESTA</b>	Il richiedente dichiara di voler rinunciare totalmente al credito d'imposta indicato nella precedente richiesta <input type="checkbox"/>				
<b>DATI DEGLI INVESTIMENTI E DEL CREDITO RICHIESTO</b>	<b>ANNO DI RIFERIMENTO DEGLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI</b> 1 2 0 2 0				
	<b>STAMPA</b>	Investimenti effettuati/da effettuare 2 5.000,00	Investimenti anno precedente 3 ,00	Ammontare incremento 4 ,00	Credito d'imposta richiesto 5 2.500,00
	<b>EMITTENTI TELEVISIVE E RADIOFONICHE LOCALI</b>	Investimenti effettuati/da effettuare 6 3.000,00	Investimenti anno precedente 7 ,00	Ammontare incremento 8 ,00	Credito d'imposta richiesto 9 1.500,00
	<b>TOTALI</b>	Investimenti effettuati/da effettuare 10 8.000,00	Investimenti anno precedente 11 ,00	Ammontare incremento 12 ,00	% incremento 13 %
	<b>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA</b> (da rendere se il credito d'imposta richiesto è superiore a 150.000 euro)				
Il sottoscritto, in qualità di beneficiario/rappresentante del soggetto beneficiario, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,					
<b>DICHIARA</b>					
<input type="checkbox"/> di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190					
<b>oppure</b>					
<input type="checkbox"/> che ai fini della richiesta della documentazione antimafia, nel riquadro "Elenco dei soggetti sottoposti a verifica antimafia" sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.					
FIRMA _____					
<b>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI (1)</b>	Il sottoscritto, in qualità di beneficiario/rappresentante del soggetto beneficiario, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,				
	<b>DICHIARA</b>				
che gli investimenti indicati nella presente dichiarazione sono stati effettivamente realizzati e che soddisfano i requisiti di cui all'art. 3 del D.P.C.M. n. 90 del 2018 e, per l'anno 2020, di cui all'art. 57-bis, comma 1-ter, del D.L. n. 50 del 2017.					
FIRMA <i>Mario Rossi</i>					
<b>SOTTOSCRIZIONE DELLA COMUNICAZIONE</b>	FIRMA <i>Mario Rossi</i>				

## MODALITÀ DI COMPILAZIONE

<p>• <b>Tipo di comunicazione</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Va barrata la casella corrispondente al tipo di comunicazione che viene presentata (può essere barrata una sola casella).</li> <li>• Per ogni anno per cui è richiesto il credito d'imposta va presentata una singola comunicazione per l'accesso al credito d'imposta e una singola dichiarazione sostitutiva.</li> <li>• In caso di presentazione di più comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta relative al medesimo anno, è ritenuta valida l'ultima trasmessa entro il termine di presentazione. Per presentare una nuova dichiarazione sostitutiva, successiva ad una già trasmessa, è necessario <b>prima presentare la rinuncia totale</b> al credito richiesto con la precedente dichiarazione.</li> </ul>
<p>• <b>Dati del soggetto beneficiario</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel riquadro va indicato il codice fiscale del soggetto che intende beneficiare del credito d'imposta.</li> <li>• Nella casella "Dimensione/tipologia" va indicato uno dei seguenti codici:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1 - Microimprese</li> <li>2 - Piccole imprese</li> <li>3 - Medie imprese</li> <li>4 - Start-up innovative</li> <li>5 - Soggetto che non rientra nelle tipologie precedenti.</li> </ol> </li> <li>• Per le <b>persone fisiche</b> vanno riportati cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita.</li> <li>• Per i <b>sogetti diversi</b> dalle persone fisiche va riportata la ragione sociale o la denominazione che risulta dall'atto costitutivo, senza abbreviazioni, a eccezione della natura giuridica che viene indicata in forma contratta.</li> <li>• Nella casella "Natura giuridica" va riportato il codice corrispondente alla natura dell'impresa o dell'ente, desumendolo dalla relativa tabella presente nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione dei redditi.</li> </ul>
<p>• <b>Rappresentante firmatario della comunicazione</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In questo riquadro è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che firma la comunicazione/dichiarazione sostitutiva, il relativo "Codice carica" e i dati anagrafici richiesti.</li> <li>• Il codice carica può essere individuato nella tabella presente nelle istruzioni al modello di dichiarazione dei redditi.</li> <li>• Se la comunicazione/dichiarazione sostitutiva è presentata da una società per conto del richiedente, va compilato anche il campo "Codice fiscale società" e va indicato il codice carica corrispondente al rapporto tra la società che presenta la comunicazione/dichiarazione sostitutiva e il richiedente (per esempio, la società che presenta la comunicazione in qualità di rappresentante legale del dichiarante indica il codice carica 1).</li> </ul>
<p>• <b>Rinuncia totale alla precedente richiesta</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole annullare gli effetti di una comunicazione/dichiarazione sostitutiva già presentata, rinunciando totalmente al credito d'imposta indicato nella medesima, può presentare una rinuncia totale, utilizzando lo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia.</li> <li>• In tal caso, i riquadri "Dati degli investimenti e del credito richiesto" e "Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia" non vanno compilati e non vanno rese le dichiarazioni sostitutive.</li> <li>• La rinuncia totale al credito richiesto può essere presentata entro i termini di presentazione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva.</li> <li>• Anche dopo la rinuncia, è comunque possibile inviare una nuova comunicazione/dichiarazione sostitutiva entro il termine di scadenza previsto.</li> </ul>

**DATI  
DEGLI INVESTIMENTI  
E DEL CREDITO  
RICHIESTO  
PER L'ANNO 2020  
NEL MODELLO**

- Per il solo anno 2020, il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti "de minimis".
- Per il 2020, pertanto, è venuto meno il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario, rispetto all'investimento dell'anno precedente, quale requisito per l'accesso all'agevolazione.
- Pertanto, nel riquadro vanno indicati **i dati relativi agli investimenti pubblicitari effettuati e/o da effettuare** su ciascun mezzo di informazione nell'anno 2020, mentre **non vanno indicati i dati relativi agli investimenti effettuati sui medesimi mezzi nell'anno precedente**.
- Gli importi indicati nel modello vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unità, secondo il criterio matematico.

<b>Dati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In particolare, vanno indicati i seguenti dati:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>.. in <b>colonna 2</b>, l'ammontare degli investimenti effettuati e/o da effettuare nel 2020 sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line;</li> <li>.. in <b>colonna 6</b>, l'ammontare degli investimenti effettuati e/o da effettuare nel 2020 sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.</li> </ul> </li> </ul> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Le colonne 5, 9 e 10 sono compilate automaticamente dall'applicazione web.</p>
-------------	--

<b>Dichiarazione sostitutiva</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se è barrata la casella "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", l'ammontare degli investimenti indicato nelle colonne 2 e 6 non può essere superiore a quello esposto nella "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta". Se viene indicato un importo superiore, l'applicazione web non consente di proseguire nella compilazione e la dichiarazione sostitutiva non può essere presentata.</li> <li>• La dichiarazione sostitutiva è intesa ad attestare <b>l'effettiva realizzazione</b>, in tutto o in parte, dell'investimento previsto in fase di prenotazione delle risorse e indicato nella precedente "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta". La dichiarazione sostitutiva, quindi, non esclude che gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno di riferimento <b>siano superiori</b> a quelli preventivati.</li> </ul>
----------------------------------	---

<b>Credito d'imposta</b>	Il credito d'imposta richiesto in relazione a ciascun mezzo di informazione, esposto nelle <b>colonne 5 e 9</b> , è determinato nella misura del 50% degli investimenti effettuati e/o da effettuare nel 2020.
--------------------------	--

<b>Dichiarazione sostitutiva da rendere se il credito d'imposta richiesto è superiore a € 150.000</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se l'ammontare complessivo del credito d'imposta indicato nella comunicazione/dichiarazione sostitutiva è superiore a € 150.000, il soggetto beneficiario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>.. di essere iscritto negli <b>elenchi dei fornitori</b>, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, c. 52 L. 190/2012 (per le categorie di operatori economici ivi previste);</li> <li>.. di aver indicato nel riquadro "Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia" i <b>codici fiscali</b> di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia di cui all'art. 85 D. Lgs. 6.09.2011, n. 159.</li> </ul> </li> </ul> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Tale dichiarazione sostitutiva va resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, apponendo la firma nell'apposito riquadro, e va resa sia nella "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" sia nella "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati".</p>
---	--

<b>Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati</b>	Se è barrata la casella "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", il beneficiario deve apporre <b>la firma nell'apposito riquadro</b> .
--	--

Se le dichiarazioni sostitutive contenute nel presente modello sono presentate tramite un soggetto incaricato della presentazione telematica, il beneficiario deve consegnare al soggetto incaricato la **dichiarazione sostitutiva debitamente sottoscritta**, unitamente alla copia del proprio documento d'identità.

## ELENCO DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA

- In questo riquadro vanno riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell'art. 85 D. Lgs. 159/2011 per le quali va richiesta la documentazione antimafia.
- Per ciascun soggetto per il quale va richiesta la documentazione antimafia va compilato un distinto rigo.

- In particolare, nella casella "Codice qualifica" va indicato uno dei seguenti codici:
  1. Titolare dell'impresa individuale
  2. Direttore tecnico
  3. Rappresentante legale
  4. Componente l'organo di amministrazione
  5. Consorziato
  6. Socio
  7. Socio accomandatario
  8. Membro del collegio sindacale, effettivo o supplente
  9. Sindaco, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile
  10. Soggetto che svolge compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
  11. Direttore generale
  12. Responsabile di sede secondaria oppure di stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente
  13. Procuratore, Procuratore speciale.

<b>Codice 2</b>	Il codice 2 può essere utilizzato per indicare anche il Responsabile tecnico e il Preposto alla Gestione tecnica qualora le attività e i compiti da questi esercitati siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal Direttore tecnico.
-----------------	--

<b>Familiari</b>	L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui sopra, deve riferirsi anche ai loro familiari conviventi di maggiore età. In caso di più familiari conviventi vanno compilati più righe, riportando in ciascun rigo, oltre al codice fiscale del familiare, il codice fiscale e il codice qualifica dei soggetti di cui sopra.
------------------	---

## RICONOSCIMENTO DEL BONUS

- **Entro il 30.04 di ciascun anno** il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri **forma un elenco** dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l'indicazione dell'eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l'importo **teoricamente fruibile** da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investimento incrementale.
- L'ammontare del credito **effettivamente fruibile** dopo l'accertamento in ordine agli investimenti effettuati è disposto con provvedimento del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

<b>2019</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta dovevano essere presentate <b>dal 1 al 31.10.</b></li> <li>• Il Provvedimento Dipartimento Informazione ed Editoria <b>18.03.2020</b> ha approvato l'elenco dei beneficiari e la misura definitiva del bonus spettante per il 2019, consultabile sul sito Internet <a href="http://www.informazioneeditoria.gov.it">www.informazioneeditoria.gov.it</a>.</li> <li>• La somma indicata in corrispondenza di ciascun soggetto ammesso alla fruizione costituisce l'importo massimo fruibile dalla generalità dei soggetti ammessi, fatte salve le eccezioni specificamente indicate per il settore dell'autotrasporto, il settore agricolo e il settore della pesca e dell'acquacoltura. Nell'ipotesi in cui l'importo indicato nell'elenco superi i limiti stabiliti - per il rispettivo settore di appartenenza - dai Regolamenti europei, l'importo massimo fruibile è quello indicato nei medesimi Regolamenti.</li> <li>• Per tutti i soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta, gli importi riportati nell'elenco costituiscono gli importi massimi potenzialmente fruibili, a condizione che non siano superati i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de minimis, in relazione ad eventuali altri aiuti, in qualsiasi forma goduti o in godimento da parte del soggetto beneficiario, a livello di impresa unica, nei 2 esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, secondo quanto stabilito dalla normativa europea e dalla normativa italiana sugli aiuti de minimis e dal Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato D.M. 31.05.2017, n. 115.</li> </ul>
-------------	--

## CONTROLLI

- **Requisiti**

  - La Presidenza del Consiglio dei Ministri effettua verifiche sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni previste dalla legge per beneficiare dell'agevolazione.
  - Le verifiche sono effettuate tenendo conto dei criteri che consentono di massimizzare il rapporto costo-risultato, tra i quali la misura del beneficio concesso, e con una modalità di programmazione e di analisi del rischio utilizzate nell'ambito delle attività di controllo e di contrasto all'evasione fiscale.

• Il Dipartimento è a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento, che potrà essere richiesto con una **semplice mail** inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: [segreteriaicapodie@governo.it](mailto:segreteriaicapodie@governo.it).

• Le risposte a quesiti che abbiano un rilievo generale saranno comunque pubblicate a vantaggio di tutti i possibili interessati.
- **Revoca**

  - Il credito d'imposta è revocato nel caso in cui sia accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.
  - La revoca parziale del credito d'imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso.
- **Accertamenti**

  - Qualora l'Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza accertino, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, le stesse provvedono a darne comunicazione in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della revoca.
- **Recupero**

  - Al recupero di quanto indebitamente fruito si applica l'art. 1, c. 6 del D.L. 25.03.2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.05.2010, n. 73.

### Esempio n. 1

#### Calcolo dell'agevolazione "a regime"

- Alfa S.r.l. ha effettuato nell'anno n spese pubblicitarie per un importo pari a € 10.000.
- Per fruire del bonus nell'anno (n + 1) la società deve sostenere spese pubblicitarie almeno di importo pari a € 10.100 (€ 10.000 + 1%).
- Se nell'anno (n + 1) Alfa effettua spese pubblicitarie per € 15.000, il credito d'imposta spettante è pari a:  
 $(€ 15.000 - € 10.000) \times 75\% = € 3.750$

### Esempio n. 2

#### Calcolo dell'agevolazione per l'anno 2020

- Alfa S.r.l. ha effettuato nell'anno 2020 spese pubblicitarie per un importo pari a € 10.000.
- Il credito d'imposta spettante è pari a: € 10.000 x 50% = € 5.000.
- Non occorre monitorare gli investimenti pubblicitari effettuati nell'anno 2019.

### [CHIARIMENTI MINISTERIALI \(FAQ\)](#)